

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 50/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (Rifusione)		
NUMERO ATTO	COM (2010) 555 def.		
NUMERO PROCEDURA	2008/0242 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	11/10/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	11/10/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	07/12/2010		
ASSEGNATO IL	12/10/2010		
COMM.NE DI MERITO	1 ^a	Parere motivato entro	25/11/2010
COMM.NI CONSULTATE	2 ^a ;3 ^a ; 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	18/11/2010
OGGETTO	Lo scopo della presente proposta di regolamento è quello di modificare la proposta modificata di regolamento presentata dalla Commissione europea il 10 settembre 2009 (COM(2009) 342), la quale costituiva, a sua volta, una nuova versione modificata della proposta presentata il 3 dicembre 2008 (COM(2008) 825). La proposta del settembre 2009 teneva conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 e degli esiti dei negoziati in sede di Consiglio e introduceva la possibilità, per le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol, di accedere alla banca dati centrale dell'EURODAC ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'attuale proposta, oltre a introdurre disposizioni tecniche al fine di garantire la coerenza con il regolamento Dublino nonché di chiarire l'esigenza che le risposte pertinenti automatizzate del sistema siano verificate da un esperto in dattiloscopia, ha come scopo principale quello di		

eliminare l'opzione dell'accesso a fini di contrasto.

BASE GIURIDICA

La presente proposta modificata utilizza come base giuridica l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che corrisponde alla base giuridica della proposta originale (articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea). Secondo tale articolo, ai fini di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: le disposizioni della proposta di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello dell'Unione europea è giustificata dalla natura transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati. Il sistema denominato EURODAC che la Commissione intende istituire dovrà comprendere, infatti, un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni fra gli Stati membri e il sistema centrale (infrastruttura di comunicazione).

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: la proposta non va al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

ANNOTAZIONI:

Nel 2003, con il regolamento "Dublino II"¹, l'Unione europea ha integrato nel proprio diritto europeo la Convenzione di Dublino che mira a identificare il più presto possibile lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo e a prevenire gli abusi come la richiesta simultanea d'asilo presentata dalla stessa persona in diversi Stati membri. Questo sistema poggia su una banca dati di impronte digitali, EURODAC, che permette agli Stati membri di verificare se il richiedente asilo ha già introdotto un'altra domanda in un altro paese dell'Unione.

Il 3 dicembre 2008, la Commissione ha adottato una proposta per modificare il regolamento Dublino II (COM(2008) 820), allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema e fare in modo che le esigenze dei richiedenti protezione internazionale siano affrontate globalmente nell'ambito della procedura di determinazione della competenza. Tale proposta, inoltre, in linea con il Piano strategico sull'asilo², presentato dalla Commissione il 17 giugno 2008, si pone l'obiettivo di fronteggiare le situazioni di particolare pressione in cui versano i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri, ma anche le situazioni in cui è carente il livello di protezione dei richiedenti protezione internazionale.

¹ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea (COM(2008) 360).

L'EURODAC è stato creato dal "Regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'Euodac' per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino". La proposta modificata adottata dalla Commissione nel settembre 2009 introduceva, in particolare, una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto ed era stata presentata insieme alla "Proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto" (COM(2009) 344), la quale stabiliva le modalità esatte di tale accesso.

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie fra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni³, del 24 novembre 2005, la Commissione aveva sottolineato che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all'EURODAC in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave abbia presentato domanda d'asilo. Per poter prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi la proposta del 2009 prevedeva, quindi, la possibilità di accedere ai dati dattiloscopici conservati nella banca dati centrale EURODAC a fini di contrasto. In particolare, all'articolo 3 era previsto che, quando il confronto con i dati conservati nella banca nazionale dei dati dattiloscopici e l'accesso ai sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (decisione Prüm) danno esiti negativi, le autorità designate dagli Stati membri e da Europol in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione [.../...]GAI del Consiglio [*decisione EURODAC sulle autorità di contrasto*], nei limiti delle loro competenze ove necessario in un caso specifico e previa richiesta motivata scritta o in formato elettronico, possono chiedere il confronto di dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nella banca dati centrale EURODAC, qualora esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati EURODAC contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi.

Con l'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'abolizione del sistema dei pilastri, la proposta di decisione del Consiglio è decaduta⁴. Tuttavia, per procedere nei negoziati sul pacchetto asilo e per agevolare la conclusione di un accordo sul regolamento EURODAC, la Commissione ha ritenuto più opportuno, in questa fase, ritirare dal regolamento EURODAC le disposizioni che si riferiscono all'accesso a fini di contrasto e istituire tempestivamente l'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, che sarà responsabile anche della gestione dell'EURODAC.

Si segnala che sulla precedente proposta modificata si sono espresse in senso favorevole la 1a, la 3a e la 14a Commissioni permanenti del Senato della Repubblica. Quest'ultima ha espresso parere favorevole in data 24 febbraio 2010, sottolineando come tale proposta sembri perseguire un giusto punto di equilibrio fra le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo (con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e in particolare alla protezione dei dati personali e al diritto d'informazione dei richiedenti asilo) e l'esigenza, manifestata in sede di Consiglio, di un'informativa completa sullo *status* del richiedente.

³ COM(2005) 597.

⁴ Le proposte presentate dalla Commissione nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea ricadono nella sfera del titolo V del TFUE e sono formalmente oggetto di ritiro.

Per quanto riguarda la proposta attuale, vengono reiterate le modifiche già apportate nella proposta del 2009, ribadendo il rispetto dei diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di ciascuno alla protezione dei dati personali e il diritto di asilo.

Il campo di applicazione del regolamento è esteso al fine di includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione per garantire la coerenza con l'*acquis* vigente dell'Unione europea in materia di asilo, in particolare con il regolamento Dublino e con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

La Commissione ribadisce l'opportunità di conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell'EURODAC al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un'altra domanda di protezione internazionale. In seguito a una valutazione d'impatto che vagli a fondo le alternative sotto il profilo finanziario, operativo e organizzativo, si prevede l'istituzione di un'"Autorità di gestione" responsabile della gestione operativa dell'EURODAC. Fino ad allora, la gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione è lasciata alla Commissione (articolo 4).

Le autorità nazionali di controllo devono verificare la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e il garante europeo della protezione dei dati, di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001, è tenuto a controllare le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione attinenti al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento (articolo 26). Entrambi dovranno cooperare attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurare il controllo coordinato dell'EURODAC (articolo 27).

Si segnala, infine, che la presente proposta modificata introduce, rispetto alla proposta precedente, due disposizioni tecniche che riguardano, l'una, la coerenza con il regolamento Dublino (all'articolo 24, paragrafo 1, si prevede la redazione di un opuscolo comune per consentire al comitato di cui al regolamento Dublino di includere informazioni sull'EURODAC), l'altra, l'esigenza che le risposte pertinenti automatizzate del sistema siano verificate da un esperto in dattiloscopia (articolo 18, paragrafo 4).